

Start-up

...la partenza giusta per superare l'esame

Ipercompendio

DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE

IX EDIZIONE

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]

Gruppo Editoriale **Simone**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Da anni si diventa notai, magistrati, avvocati, funzionari di enti pubblici e privati anche grazie al supporto delle **Edizioni Simone**, che ha ideato gli strumenti ottimali per lo studio, l'approfondimento e il ripasso delle singole discipline.

Soprattutto nelle *collane universitarie*, di cui gli **ipercompendi** rappresentano l'ultima generazione, vengono esposti gli argomenti "cardine" nella maniera più agevole e, soprattutto, tenendo conto delle reali esigenze di chi deve superare gli esami.

Ci auguriamo vivamente che anche i lettori di questo ipercompendio possano trarre gli opportuni vantaggi dal volume raggiungendo in breve tempo risultati di eccellenza.

In bocca al lupo!

l'Editore

Nella stessa collana:

- IP1 • Ipercompendio di Diritto del Lavoro
- IP2 • Ipercompendio di Diritto Pubblico e Costituzionale
- IP3 • Ipercompendio di Diritto Penale
- IP4 • Ipercompendio di Diritto Amministrativo
- IP5 • Ipercompendio di Diritto Civile
- IP6 • Ipercompendio di Diritto Commerciale
- IP8 • Ipercompendio di Diritto Processuale Civile
- IP9 • Ipercompendio di Istituzioni di Diritto Romano
- IP10 • Ipercompendio di Economia Politica
- IP11 • Ipercompendio di Diritto dell'Unione Europea
- IP12 • Ipercompendio di Economia Aziendale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone s.r.l.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

*Collana ideata, organizzata e diretta dal prof. Federico del Giudice
Revisione e aggiornamento
a cura della dott.ssa Mariarosaria Rumore*

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione,
non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

Finito di stampare nel mese di luglio 2018
dalla «SA.GRAF s.r.l. semplificata a socio unico» Via Einstein, n. 16 - Arzano (NA)
per conto della «Simone s.r.l.» - Via F. Russo, 33/D - 80123 (Napoli)

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

Apriamo il nostro manuale per prepararci all'esame ...

Cominciamo a leggere...

Poi ... continuiamo ... Nelle pagine che si susseguono incontriamo righe e righe da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, catalogare e ricordare.

Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per imprimere nella nostra mente la sequenza logica di quanto stiamo imparando.

Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l'esito del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della preparazione...

Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione?

Solo il *dopo-esame* ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini della materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!

Ma perché non cambiare sistema? E come?

Oltre al prezioso elenco delle «domande» d'esame diligentemente raccolte, cos'altro può venirci incontro?

Gli **ipercompendi**, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.

L'**ipercompendio** è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali del manuale: grazie all'uso del **colore**, del **neretto**, delle mappe concettuali che permettono di «navigare» nella materia, delle **schede** ... è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, soprattutto, migliorare l'apprendimento.

Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate», allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fosse già al cospetto del docente.

L'**ipercompendio** offre poi in **appendice** un **glossario** dei concetti principali, dei lemmi più tecnici degli argomenti d'esame con gli opportuni richiami e rinvii.

Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l'esame.

L'**ipercompendio** ha così compiuto la sua missione!

Introduzione: La giurisdizione penale

1. La giurisdizione in generale: caratteri	Pag.	5
2. Finalità e principi della giurisdizione penale	»	6
3. Rapporti fra le giurisdizioni	»	6
4. Gli organi della giurisdizione penale	»	7

Capitolo 1: Il processo penale

1. L'oggetto del processo penale	»	8
2. I sistemi processuali e il codice vigente	»	9
3. Il diritto e la norma processuale penale	»	9
4. Le fonti del diritto processuale penale.....	»	10
5. L'efficacia del diritto processuale	»	11

Capitolo 2: Principi fondamentali del processo penale italiano

1. Il principio di eguaglianza (formale e sostanziale)	»	13
2. Principi relativi alla giurisdizione penale	»	13
3. Principi relativi agli organi giurisdizionali.....	»	14
4. Principi relativi all'imputato.....	»	16
5. Principi relativi al processo penale	»	17
6. Schema sintetico di svolgimento del procedimento penale	»	21

Capitolo 3: I soggetti e gli atti del processo penale

Sezione I

Il giudice

1. Le distinzioni dei giudici penali	»	23
2. L'imparzialità del giudice.....	»	24
3. Competenza	»	30

Sezione II

Il Pubblico Ministero

1. La natura della funzione.....	»	35
2. Organizzazione degli uffici del P.M. e rapporto di gerarchia	»	36
3. I contrasti tra P.M.....	»	39

Sezione III

La Polizia Giudiziaria

1. Funzioni e struttura della P.G.....	»	40
--	---	----

Sezione IV

L'imputato

1. L'assunzione della qualità di imputato	Pag.	42
2. L'informazione di garanzia e l'informazione sul diritto di difesa	»	44
3. I diritti dell'imputato e l'interrogatorio.....	»	44
4. La figura dell'imputato-testimone	»	46
5. Ulteriori garanzie per l'imputato.....	»	46

Sezione V

La parte civile

1. Concetto e funzione	»	47
2. Il rapporto processuale civile nel processo penale.....	»	48

Sezione VI

Il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. La figura del responsabile civile (per il fatto dell'imputato).....	»	50
2. L'inserimento nel giudizio penale del responsabile civile.....	»	50
3. Esclusione del responsabile civile	»	51
4. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.....	»	51

Sezione VII

La persona offesa

1. Nozione.....	»	52
2. Vittime di reato.....	»	52

Sezione VIII

Il difensore

1. Il diritto di difesa.....	»	54
2. La figura e le funzioni del difensore.....	»	55
3. Patrocinio a spese dello Stato.....	»	56

Sezione IX

Teoria generale degli atti

1. Nozione di atto.....	»	57
2. Veste formale e verbalizzazione degli atti.....	»	57
3. Gli atti del giudice	»	59
4. Segue: Il procedimento in camera di consiglio	»	60
5. Segue: Poteri coercitivi del giudice	»	60
6. Segue: Declaratoria immediata di cause di non punibilità	»	61
7. Gli atti delle parti	»	61
8. La documentazione degli atti	»	61

Sezione X

Patologia degli atti processuali

1. L'inesistenza.....	»	62
2. La nullità.....	»	62
3. Conseguenze delle nullità.....	»	64

4. L'irregolarità degli atti.....	Pag. 65
5. La decadenza.....	» 65
6. L'inammissibilità.....	» 65
7. L'inutilizzabilità.....	» 65

Sezione XI
Le notificazioni

1. Organi e forme delle notificazioni.....	» 66
--	------

Capitolo 4: Le prove

1. Il sistema probatorio: nozioni preliminari.....	» 69
2. Disposizioni generali sulle prove.....	» 70
3. Indizi.....	» 72
4. Mezzi di prova.....	» 72
5. Mezzi di ricerca della prova.....	» 83

Capitolo 5: Le misure cautelari

1. Caratteristiche generali.....	» 92
2. Tipologia delle misure cautelari.....	» 92
3. Le misure cautelari personali (coercitive ed interdittive).....	» 94
4. Vicende delle misure cautelari.....	» 96
5. Custodia cautelare - Termini massimi.....	» 100
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali.....	» 102
7. Le misure cautelari di sicurezza.....	» 106
8. Le misure cautelari reali.....	» 107

Capitolo 6: Indagini preliminari

Sezione I
Indagini preliminari

1. Le indagini preliminari.....	» 110
2. Il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.).....	» 111

Sezione II
Notizia di reato e condizioni di procedibilità

1. La <i>notitia criminis</i>	» 113
2. Le condizioni di procedibilità.....	» 114

Sezione III
Indagini preliminari della P.G.

1. Generalità.....	» 117
2. Arresto in flagranza.....	» 119
3. Fermo di indiziati di delitto.....	» 120
4. Segue: Procedimento nei casi di arresto e fermo.....	» 121
5. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.....	» 122

6. Attività relative all'indagato.....	Pag. 123
7. Informazioni da altre persone (art. 351).....	» 124
8. Mezzi di ricerca di fonti di prova.....	» 124
9. Le altre attività della P.G.....	» 126

Sezione IV
Indagini preliminari del P.M.

1. Attività di indagine.....	» 127
------------------------------	-------

Sezione V
Il difensore nelle indagini preliminari

1. Generalità	» 130
2. Le indagini difensive.....	» 131

Sezione VI
Incidente probatorio

1. Funzione	» 132
2. I casi tassativi	» 133

Sezione VII
La chiusura della fase investigativa

1. Generalità	» 136
2. La proroga del termine	» 136
3. Il termine nei processi contro ignoti.....	» 138
4. L'archiviazione.....	» 138
5. La riapertura delle indagini preliminari.....	» 141

Capitolo 7: Udienza preliminare

1. Finalità dell'udienza preliminare	» 142
2. La richiesta di rinvio a giudizio.....	» 143
3. Lo svolgimento dell'udienza preliminare.....	» 145
4. La decisione del G.U.P.	» 149
5. Revoca della sentenza di non luogo a procedere.....	» 150

Capitolo 8: I procedimenti speciali

1. Giudizio abbreviato.....	» 153
2. Applicazione della pena su richiesta delle parti	» 155
3. Giudizio direttissimo	» 157
4. Giudizio immediato	» 160
5. Procedimento per decreto penale.....	» 161
6. Il procedimento di oblazione.....	» 164
7. La sospensione del processo con messa alla prova	» 164

Capitolo 9: Il dibattimento

1. Le fasi del dibattimento	Pag. 170
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento.....	» 171
3. La fase degli atti introduttivi al dibattimento	» 172
4. La fase dell'istruzione dibattimentale	» 174
5. La discussione	» 178
6. La fase della decisione	» 178
7. La sentenza	» 181

Capitolo 10: Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica e il Giudice di Pace

1. Il Tribunale in composizione monocratica.....	» 183
2. I riti speciali.....	» 185
3. Il Giudice di Pace	» 187

Capitolo 11: Il procedimento minorile

1. Fondamento del rito minorile	» 194
2. La libertà personale.....	» 194
3. Gli schemi procedurali.....	» 196

Capitolo 12: La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per la commissione di fatti costituenti reato

1. Natura della responsabilità.....	» 199
2. Ambito soggettivo di applicazione	» 199
3. Presupposti della responsabilità dell'ente.....	» 200
4. Esenzione da responsabilità	» 200
5. Reati e sanzioni	» 200
6. Disposizioni procedurali.....	» 201

Capitolo 13: Le impugnazioni

1. Profili disciplinari generali	» 203
2. L'appello	» 209
3. Il ricorso per Cassazione.....	» 216
4. La revisione	» 221
5. La rescissione del giudicato.....	» 222
6. Custodia cautelare indebita ed errore giudiziario.....	» 223

Capitolo 14: L'esecuzione penale e i rapporti con le autorità straniere

1. Irrevocabilità ed esecutività.....	» 225
2. L'estradizione e i rapporti internazionali.....	» 231
3. Il mandato di arresto europeo.....	» 235
4. Le rogatorie internazionali	» 236
5. Effetti delle sentenze penali straniere.....	» 240

6. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane	Pag. 241
7. Il trasferimento dei procedimenti penali.....	» 242

Appendice: Le parole di procedura penale	» 245
---	-------

Il P.M., una volta concluse le indagini preliminari in ordine ad una determinata *notitia criminis*, secondo l'iter normale del rito penale, ha tre possibilità: a) avanzare al giudice delle indagini preliminari (G.I.P.) richiesta di archiviazione perché ignoto l'autore del reato (art. 415); b) avanzare al G.I.P. richiesta di archiviazione perché infondata la notizia di reato (art. 408); c) esercitare l'azione penale (art. 405), richiedendo al giudice dell'udienza preliminare (G.U.P.) il rinvio a giudizio dell'imputato previa celebrazione dell'**udienza preliminare**. Oltre a tale possibilità, il P.M. nell'esercitare l'azione penale, può attivare i riti speciali quali il giudizio direttissimo (art. 449), il giudizio immediato (art. 453), il giudizio per decreto (art. 459) e, d'accordo con l'imputato, il giudizio abbreviato (art. 438) ed il cd. patteggiamento (art. 444). Come detto, però, l'iter ordinario del processo prevede la celebrazione dell'udienza preliminare la quale è destinata al vaglio, innanzi ad un giudice-terzo, della fondatezza dell'accusa (imputazione).

1. FINALITÀ DELL'UDIENZA PRELIMINARE

La disciplina dell'udienza preliminare è una delle normative che, rispetto all'originaria stesura del codice del 1988, ha subito nel corso degli anni le maggiori modifiche.

La funzione dell'udienza è duplice: in primo luogo sottoporre ad un giudice (il giudice dell'udienza preliminare, cd. **G.U.P.**) la valutazione della fondatezza dell'azione penale esercitata dal P. M.; in secondo luogo consentire una *deflazione* del dibattimento, attraverso il proscioglimento in udienza preliminare o l'eventuale celebrazione dei riti speciali del patteggiamento e del giudizio abbreviato.

La funzione di giudice dell'udienza preliminare è svolta da una magistrato addetto alla sezione dei giudici per le indagini preliminari.

Poiché, come detto, la nuova disciplina dell'udienza consente una valutazione più penetrante sulla fondatezza dell'accusa e si risolve in un vero e proprio giudizio, si è sentita la necessità di garantire in misura maggiore la *terzietà* del giudice, chiamato a svolgere in modo imparziale un'importante funzione.

È questo il motivo per il quale il D.Lgs. 51/1998, nel corpo dell'art. 34, ha inserito il comma 2bis, ove è previsto che non possa celebrare l'udienza preliminare come G.U.P. il magistrato che, nello stesso processo, abbia svolto in precedenza le funzioni di giudice per le indagini preliminari (G.I.P.).

Funzione e rilevanza procedurale

Nell'economia del processo, la funzione dell'udienza preliminare è quella di **valutare il fondamento dell'esercizio dell'azione penale**, in modo da evitare il cd. *affollamento dibattimentale*, attraverso un meccanismo di «filtro».

Si tratta di un momento fondamentale nell'economia del procedimento penale, perché a questo momento sono collegati una serie di fatti giuridici di grossa rilevanza:

- anzitutto (art. 405) con **richiesta di rinvio a giudizio** si ha l'esercizio dell'azione penale. Ciò significa che si esce dalla fase procedimentale per entrare nel vero e proprio processo, il che comporta la *piena equiparazione del P.M. alla parte privata imputata*;
- è inoltre possibile la *costituzione di parte civile* (che presuppone sempre l'esistenza di un rapporto processuale, prima di questo momento inesistente);
- consegue la *possibilità di accesso delle altre parti private eventuali* (responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria);
- l'udienza preliminare è la sede naturale per la richiesta dei riti «premiali» del patteggiamento e del giudizio abbreviato.

2. LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

L'atto che attiva la procedura che porta alla celebrazione dell'udienza preliminare è costituito dalla **richiesta di rinvio a giudizio** che il P.M. deve depositare nella cancelleria del giudice (art. 416). Tale richiesta costituisce come visto **uno dei modi di esercizio dell'azione penale** (v. art. 405) perché con essa il P.M. individua uno o più imputati e formula a loro carico una specifica **imputazione**, descrivendo analiticamente il fatto reato commesso ed indicando le norme penali violate (art. 417, lett. b)). La legge 479/1999 riformulando il primo comma dell'art. 416, ha previsto che la richiesta è **nulla** «... se non è preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio». Quindi, il P.M. è tenuto ad inviare all'indagato, al termine delle sue indagini, l'avviso della conclusione delle indagini, informandolo che ha facoltà di prendere visione degli atti e che può richiedere di essere interrogato sulle contestazioni (art. 415bis). Di fronte a valide giustificazioni addotte dall'accusato (in memorie od in interrogatorio), ben può il P.M. chiedere l'archiviazione, invece del rinvio a giudizio, ovvero disporre ulteriori indagini.

Rinvio a giudizio

A norma dell'art. 417 la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere:

- a) le *generalità dell'imputato* onde consentire la sua precisa identificazione;
- b) le *generalità della persona offesa* dal reato;
- c) l'*imputazione* (l'accusa) in cui viene descritta analiticamente la condotta criminosa, vengono richiamati gli articoli di legge violati; essa deve essere enunciata in modo chiaro e preciso, con l'indicazione anche delle circostanze aggravanti e di quelle che potrebbero comportare l'applicazione di misure di sicurezza (3);
- d) l'indicazione delle *fonti di prova* che il P.M. ritiene possano consentire di sostenere l'accusa in dibattimento;
- e) la *domanda* al giudice di *emissione del decreto che dispone il giudizio*;
- f) la *data* e la *sottoscrizione* del P.M.

Quando si procede per il reato di cui all'art. 589, c. 2 e 589bis c.p., la *richiesta di rinvio a giudizio* del P.M. deve essere depositata *entro 30 giorni* dalla data di chiusura delle indagini. Inoltre tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non deve intercorrere un termine superiore a 60 giorni (v. anche art. 429).

Infine, il P.M. quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis c.p., informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.

Con la richiesta di rinvio a giudizio il P.M. deve *depositare nella cancelleria del giudice* il suo *fascicolo*, contenente *tutti gli atti delle indagini preliminari* espletate (art. 416, c. 2).

In particolare la notizia di reato, la documentazione delle indagini (es. verbali di interrogatorio, verbali di perquisizione e sequestro etc.), i verbali di eventuali atti compiuti innanzi al giudice delle indagini preliminari (es. verbali della convalida dell'arresto, atti dell'incidente probatorio etc.); il corpo di reato (es. monete false, armi etc.) ed altre cose pertinenti al reato. Su tali atti e su quelli acquisiti nel corso dell'udienza preliminare, le parti articoleranno la loro discussione ed il giudice fonderà la propria decisione.

Con il deposito degli atti da parte del P.M. si realizza quella che negli ordinamenti anglosassoni viene chiamata la «*discovery*» cioè la piena conoscenza degli atti delle indagini, peraltro già resi noti all'indagato in precedenza ai sensi dell'art. 415bis.

In pratica, salva l'attivazione di riti speciali, l'accesso al dibattimento per i reati attribuiti al Tribunale collegiale o per quelli attribuiti al Tribunale monocratico (ma puniti con pena superiore a 4 anni di reclusione: v. art. 550 c.p.p.) si realizza attraverso il «*filtro*» dell'udienza preliminare.

Per i reati attribuiti al Tribunale monocratico, puniti con pena non superiore a 4 anni (oltre le eccezioni previste dal comma 2 dell'art. 550), al dibattimento si giunge attraverso la **citazione diretta a giudizio**.

Il primo comma dell'art. 416 c.p.p. prevede che la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. è *nulla* se non è preceduta dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415bis), nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio (art. 375, c. 3), qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di venti giorni (art. 415bis, c. 3).

Poiché il **P.M.** con la richiesta **deve** trasmettere il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al G.I.P. (art. 416) e il G.U.P. deve avvisare il difensore dell'imputato che ha facoltà di prendere visione dei relativi atti (art. 419), ne consegue che in tal modo si realizza una completa *discovery*, cioè le carte vengono tutte scoperte.

Nell'economia del codice la partecipazione alla controparte del materiale raccolto assolve a varie funzioni: anzitutto in linea con i principi costituzionalmente garantiti, serve a renderla edotta di quanto potrà avvenire in dibattimento, sì da indurla a scegliere un **rito speciale**, per evitare la celebrazione dello stesso, con riduzione di tempi ed energie per la macchina giudiziaria e vantaggi processuali per lo stesso imputato (alcuni riti speciali comportano, come vedremo, sconti di pena proprio in funzione dell'abbreviazione dei riti e dei tempi processuali).

Nell'*udienza preliminare* il P.M. ed il difensore svolgono i rispettivi argomenti, e la *conclusione* potrà essere la **sentenza di non luogo a procedere** o il **decreto di rinvio a giudizio**.

3. LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Nella visione dinamica del suo svolgimento, l'udienza preliminare si articola in **attività introduttiva** della stessa, l'**udienza** e, infine, in **attività decisionale**, a chiusura.

A) Gli atti introduttivi

Ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, spetta al G.U.P. provocare la formazione del contraddittorio innanzi a lui. A tale scopo egli *fissa l'udienza con decreto*. Sono previsti termini brevi: cinque giorni per l'emanazione del decreto e 30 giorni per la celebrazione dell'udienza (art. 418). Per consentire di apprestare la difesa delle parti private e del soggetto (persona offesa) convocati in *judicium*, l'avviso dell'udienza deve essere ad essi notificato almeno 10 giorni prima (art. 419), a pena di nullità, a tutte le parti ed ai difensori (d'ufficio o di fiducia). L'imputato deve essere avvisato che non comparendo verranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 420bis e ss. Inoltre egli può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato, almeno 3 giorni prima della data dell'udienza.

L'**omessa notificazione all'imputato dell'avviso** per l'udienza preliminare determina la **nullità assoluta e insanabile**, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi.

Non sempre alla richiesta di rinvio a giudizio segue la celebrazione dell'udienza preliminare, ovvero l'udienza iniziata ha la sua naturale conclusione.

La mancanza di udienza preliminare può dipendere dalla volontà della controparte, e cioè dell'imputato, allorché costui rinuncia all'udienza e richiede il giudizio immediato con atto notificato tempestivamente ai suoi naturali contraddittori (P.M. e persona offesa), saltando, così, l'udienza preliminare. È da ricordare, a tal proposito, che il giudizio abbreviato, all'opposto, evita il dibattimento, e comporta la definizione del processo proprio all'udienza preliminare (art. 438). Lo stesso procedimento di applicazione di pena patteggiata può innestarsi nel corso dell'udienza preliminare, alterandone il suo usuale svolgimento, o anche precederne l'evenienza, se il patteggiamento ha luogo in sede di indagini preliminari (artt. 447 e 448).

Analogamente non si svolge l'udienza, se il giudice accerta che il P.M. l'abbia erroneamente richiesta trattandosi di reato per il quale è prevista la citazione diretta (art. 550). In tal caso gli atti sono restituiti al P.M. che deve emettere il decreto di citazione a giudizio (v. art. 33sexies).

B) L'udienza

L'udienza preliminare si celebra in camera di consiglio, in assenza di pubblico, e con la *partecipazione necessaria* del P.M. e del difensore (di fiducia o d'ufficio) dell'imputato (art. 420); l'imputato (anche se detenuto) e la persona offesa hanno facoltà di non presenziare. Il primo adempimento a cui è tenuto il G.U.P. è quello relativo al **controllo** della regolare **costituzione delle parti**, valutando la correttezza degli avvisi, la tempestività e regolarità delle notifiche; nel caso in cui ricorrano delle nullità, il giudice è tenuto a dichiararle, disponendo la rinnovazione degli avvisi e delle notifiche, rinviando all'uopo l'udienza.

Ai sensi dell'art. 420ter, il giudice è tenuto a **rinvviare l'udienza** se risulta (o appaia probabile) che l'imputato non si sia presentato per assoluta impossibilità a comparire (es. ricovero ospeda-

liero) o per caso fortuito, forza maggiore od altro **legittimo impedimento** (1) (2) (es. comparizione in un'altra udienza). Nello stesso modo il giudice è tenuto a comportarsi se l'impedimento riguarda il *difensore* (di fiducia o d'ufficio), a meno che l'imputato sia difeso da due difensori e l'impedimento riguardi solo uno di essi ovvero sia lo stesso imputato a chiedere che si proceda all'udienza in assenza del suo difensore (ed ovviamente previa nomina di un sostituto: art. 97, c. 4).

Il giudice è obbligato a disporre il **rinvio** dell'udienza se:

- il legittimo impedimento **del difensore** (es. concomitante impegno professionale) è stato *comunicato tempestivamente* relativamente alla sua insorgenza ed inoltre egli sia l'unico difensore nominato;
- il legittimo impedimento **dell'imputato** oltre ad essere grave ed assoluto, è anche *attuale*.

Se l'imputato è stato regolarmente citato, non vi sono impedimenti e non è comparso, il giudice deve dichiarare la sua **assenza** (art. 420bis).

C) Segue: Dichiarazione di assenza (3)

Le disposizioni degli artt. 420bis e seg. sono state totalmente riscritte dalla **legge 28 aprile 2014, n. 67**, che nel rispetto dei principi comunitari ha **abolito** l'istituto della **contumacia**, prevedendo in sua sostituzione la disciplina del processo in assenza. Le disposizioni dettate per l'udienza preliminare *si applicano anche al dibattimento*, per il richiamo operato dall'art. 484.

All'atto del controllo sulla regolare costituzione delle parti, se il giudice rileva che l'imputato non è presente, **procede in sua assenza**.

Casi

- ▶ l'imputato ha *espressamente rinunciato* ad assistere all'udienza
- ▶ nel corso del procedimento l'imputato abbia *dichiarato o eletto domicilio*
- ▶ l'imputato sia stato, nell'ambito del procedimento, *arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare*
- ▶ l'imputato *abbia nominato un difensore di fiducia*
- ▶ abbia ricevuto *personalmente* la notifica dell'avviso
- ▶ risulti «*comunque*» con certezza che l'imputato sia a conoscenza del procedimento o che l'imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo

In tutti i predetti casi il giudice, dopo avere constatato la ritualità della notifica dell'avviso di udienza, secondo le norme previste dal codice, emette **ordinanza** con cui **dispone di procedere in assenza** dell'imputato.

(1) La L. 7-4-2010, n. 51, ha introdotto una specifica disciplina sul **legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e dei Ministri**. Tale normativa prevede che per tali cariche dello Stato costituisce impedimento legittimo a comparire nelle udienze penali, ai sensi dell'art. 420ter c.p.p., sia in qualità di imputato che di persona offesa, il concomitante esercizio di attribuzioni previste dalle leggi o regolamenti che regolano l'esercizio delle funzioni di governo ed esplicitamente indicate nella disposizione.

L'impedimento impone al giudice il **rinvio dell'udienza**, con contestuale sospensione dei termini di prescrizione del reato per tutto il periodo del rinvio.

Tale legge ha efficacia temporanea (non oltre 18 mesi dalla entrata in vigore), in attesa dell'approvazione di una legge costituzionale che regoli le prerogative del Presidente del Consiglio e dei Ministri.

La **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 23 del 25-1-2011, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 1, c. 3, della legge, nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare in concreto l'impedimento addotto.

(2) La L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge finanziaria) ha introdotto nell'art. 420ter un comma 5bis, in base al quale il **difensore** che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene **legittimamente impedito** a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

(3) Nell'intento di armonizzare la celebrazione dei processi in corso con le nuove disposizioni, la L. 11-8-2014, n. 118, introducendo una norma transitoria nella L. 67/2014 (art. 15bis), ha stabilito che le *nuove norme sull'assenza* si applicano ai *procedimenti in corso alla data di entrata in vigore* della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti *non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado*. In deroga a tale regola generale è previsto che, le *disposizioni vigenti prima* della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato *contumace* e non è stato emesso il *decreto di irreperibilità*.

L'ordinanza è *revocabile* anche d'ufficio se l'imputato compare; in tal caso, se fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una *incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo oppure a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento*, il giudice **rinvia** l'udienza e l'imputato:

- può chiedere l'acquisizione di atti e documenti (art. 421, c. 3);
- ha diritto di formulare richiesta di prove (art. 493);
- può chiedere la rinnovazione di prove già assunte (art. 420bis, c. 4).

D) Sospensione del processo

In caso di mancata presenza dell'imputato in udienza, il giudice dichiara la **sospensione del processo**.

Condizioni

- che non vi sia nullità della notificazione dell'avviso di fissazione della udienza preliminare, atteso che, diversamente, il giudice dovrebbe provvedere alla rinnovazione dell'atto (art. 420)
- che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 420bis che consentano la celebrazione del processo in assenza
- che non sussistano ipotesi di impedimento di cui all'art. 420ter

Se non ricorre alcuna di tali condizioni, e non vi sono le condizioni per emettere una sentenza di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 (es. per intervenuta prescrizione, amnistia etc.), il giudice sospende il processo, disponendo, nel caso di procedimento cumulativo (con più imputati) la separazione ai sensi dell'art. 18, lett. b).

La sospensione del processo comporta anche la *sospensione* del corso del *termine di prescrizione* dei reati per cui si procede (art. 159, ult. comma, c.p.).

Durante la sospensione del processo il giudice può acquisire, a richiesta di parte, le **prove non rinviabili**, «con le modalità stabilite per il dibattimento» (art. 420quater, c. 3). Si tratta di una disposizione che testualmente richiama l'art. 467 in tema di atti preliminari al dibattimento.

E) Revoca della sospensione

È previsto che nel caso in cui sia stata dichiarata la sospensione, con ordinanza, il giudice dispone **nuove ricerche** almeno allo scadere di **ogni anno** al fine di procedere alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 420quinquies).

Casi

- le *ricerche* abbiano dato *esito positivo*, cioè se l'imputato sia stato «trovato» e, quindi, sia possibile effettuare la notificazione dell'atto
- l'imputato abbia nel frattempo *nominato un difensore di fiducia*, così dando la prova dell'avvenuta conoscenza del procedimento
- vi sia, in ogni caso, la prova dell'avvenuta conoscenza del procedimento
- vi siano le condizioni per emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (es. sopravvenuta depenalizzazione del reato per cui si procede)

Con la revoca della ordinanza di sospensione, il giudice **fissa la data della nuova udienza** e dispone la notificazione dell'avviso alle parti private e alla persona offesa, nonché la comunicazione al pubblico ministero. All'udienza l'imputato potrà chiedere il *rito abbreviato* o l'*applicazione della pena su richiesta*.

F) Inizio della discussione

Verificata la rituale costituzione delle parti, il G.U.P. dichiara **aperta la discussione** (art. 421), nel corso della quale le parti illustrano le loro conclusioni sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. o prodotti all'inizio dell'udienza ed ammessi dal giudice.

L'imputato può chiedere di fare spontanee dichiarazioni (senza cioè ricevere domande) ovvero può chiedere di essere interrogato (eventualmente con le forme previste per il dibattimento dagli artt. 498 e 499: cd. «*cross examination*»).

Raccolte le conclusioni delle parti, se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, e non necessitano ulteriori indagini (art. 421bis) od attività di integrazione probatoria (art. 422), dichiara **chiusa la discussione** ed adotta la decisione di proscioglimento o rinvio a giudizio (art. 424).

È da ricordare che l'imputato potrebbe richiedere il **rito abbreviato** od il **patteggiamento** (in tale ultimo caso con il consenso del P.M.), sicché la decisione sulla responsabilità dell'imputato viene adottata sulla base delle *fonti di prova* raccolte nelle indagini dal P.M e dalla P.G.

Integrazione delle indagini ed integrazione probatoria

Dopo la discussione delle parti, e prima della sua chiusura, il **giudice**, se ritiene di non poter definire l'udienza allo stato degli atti e cioè in base a quanto contenuto nel fascicolo del P.M., **può acquisire altre fonti di prova** con le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui le indagini preliminari risultino incomplete (ad es. non è stata sentita la persona offesa; non è stata svolta una consulenza tecnica necessaria), indica al P.M. l'**attività integrativa di indagine** da svolgere, dando un termine per il loro espletamento e fissando la data della nuova udienza preliminare (art. 421bis). Di tale provvedimento viene dato avviso anche alla Procura Generale presso la Corte di Appello che può esercitare la facoltà di avocazione di tali ulteriori indagini, ciò in quanto nel suo provvedimento il G.U.P., sebbene implicitamente, evidenzia una certa negligenza nelle investigazioni da parte del P.M.;
- b) nel caso in cui il G.U.P. ritenga che l'escussione di un testimone, di un consulente tecnico, l'interrogatorio di un imputato di reato connesso o collegato (art. 210), l'espletamento di una perizia, siano *decisivi per l'eventuale emissione di una sentenza di non luogo a procedere*, può ordinare anche d'*ufficio* tale **attività di integrazione probatoria** disponendo l'assunzione della prova innanzi a sé, da raccogliere nella stessa udienza o in un'udienza di rinvio appositamente fissata (art. 422). È da osservare che le fonti di prova che è possibile raccogliere con l'integrazione probatoria sono *tassativamente* indicate dal legislatore (4).

La modificazione dell'imputazione

Nel nostro ordinamento vige il «*principio di correlazione*», in base al quale l'imputato deve essere giudicato in relazione al reato che gli è stato preventivamente contestato e non per un fatto diverso. Può capitare però che nel *corso dell'udienza* nasca la necessità di un «*aggiustamento*» dell'accusa: ad es. il P.M., dalla lettura degli atti o dopo l'interrogatorio dell'imputato, potrebbe accorgersi che la rapina per cui si sta procedendo è aggravata, in quanto commessa con arma. Per mettere riparo a tali evenienze ed adeguare l'imputazione indicata nella richiesta di rinvio a giudizio alla reale verifica del fatto (con la contestazione dell'aggravante dell'arma e del reato concorrente di detenzione e porto illegale di essa), evitando così una disarmonia tra il fatto e la contestazione, è data al P.M. la possibilità di modificare l'imputazione. Nell'udienza preliminare la modifica della imputazione è disciplinata dall'**art. 423** (per il *dibattimento*, v. **artt. 516 e ss.**) in cui sono previste diverse situazioni: se il fatto è «*diverso*» o emerge una *circostanza aggravante* o la presenza di un *reato connesso* ai sensi dell'art. 12, lett. b) (cd. «*contestazione suppletiva*»), il P.M. li contesta immediatamente all'imputato presente, ovvero, se assente, al suo difensore. Se invece il fatto risulta «*nuovo*» (es. non omicidio colposo, ma omicidio volontario), gli atti devono essere restituiti al P.M. per un nuovo esercizio dell'azione penale.

(4) Se la richiesta di integrazione probatoria ha ad oggetto **conversazioni o comunicazioni intercettate** e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 268ter e 268quater.

4. LA DECISIONE DEL G.U.P.

a) Sentenza di non luogo a procedere

Quanto alle possibili **conclusioni dell'udienza**, se risultano le circostanze indicate dall'art. 425 (*causa di estinzione del reato; mancanza di una condizione di procedibilità; fatto non previsto come reato; fatto non sussistente o non commesso dall'imputato o non costituente reato; mancanza di imputabilità o di punibilità*), il giudice emetterà **sentenza di non luogo a procedere**.

La sentenza di n.l.p. deve essere pronunciata anche quando gli elementi di prova sono *insufficienti o contraddittori*.

Il *dispositivo* della sentenza (cioè la sintesi della decisione: ad es. «*visto l'art. 425 c.p.p., si dichiara non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per non aver commesso il fatto*») deve essere *immediatamente letto in udienza*; il G.U.P. se non redige anche immediatamente la motivazione, deve depositarla in cancelleria entro 30 giorni (art. 424, c. 4).

– Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere –

Avverso la sentenza di non luogo a procedere l'art. 428, riformulato dalla legge 103/2017, prevedeva la possibilità di proporre **appello**. Successivamente, è intervenuto il **D.Lgs. 11/2018**, che ha modificato talune disposizioni contenute nel citato art. 428.

Legittimati all'impugnativa sono:

- il *P.M.* (procuratore della Repubblica presso il tribunale e procuratore generale presso la corte di appello (quest'ultimo soggetto può proporre impugnazione “... *nei casi di cui all'articolo 593bis, comma 2 ...*”));
- l'*imputato* (o il suo difensore), salvo che sia stato prosciolto perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso;
- la *persona offesa*, nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, c. 7.

Il D.Lgs. 11/2018 ha poi aggiunto all'art. 428 il comma 3quater, in forza del quale è stata prevista *l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa*.

Il **termine per impugnare** è di *quindici giorni*, previsto dall'art. 585, c. 1, lett. *a*), per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in *camera di consiglio* e lo stesso *decorre*, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine. Nel caso in cui la sentenza sia depositata fuori termine, il *dies a quo* per impugnare decorre dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza.

Sull'impugnazione la **Corte di appello** decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. Il giudizio può avere il seguente esito:

- **se ad appellare è il PM** la Corte, ove non confermi la sentenza, o *dispone* con decreto il *giudizio* formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia *sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole* all'imputato;
- **se, invece, ad appellare è l'imputato**, la Corte se non conferma la sentenza, pronuncia il non luogo a procedere con *formula più favorevole* all'imputato.

Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per *cassazione* l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 606.

Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 c.p.p. (camera di consiglio non partecipata).

b) Decreto che dispone il giudizio

Qualora dal materiale esibito in udienza, il giudice si convinca della necessità del giudizio, dovrà emettere **decreto di rinvio a giudizio al Tribunale o alla Corte d'Assise** (secondo le rispettive competenze), ma in tal caso il **provvedimento non** deve essere **motivato** (art. 429, lett. *d*)), richiedendo solo l'in-

dicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, perché una motivazione costituirebbe *pre-giudizio* per il successivo dibattimento.

Poiché il **decreto** che dispone il giudizio contiene la **vocatio in iudicium** (con l'indicazione della data di udienza), esso deve essere reso noto alle parti, il che avviene con la *immediata lettura* in udienza (art. 424, c. 2) e deve essere *notificato all'imputato assente* ed alla *persona offesa non presente*.

Il decreto che dispone il giudizio, d'altra parte, legittima il P.M. al compimento di *attività integrativa di indagine* (art. 430) in previsione del celebrando dibattimento; i relativi atti affluiranno nel *fascicolo* dello stesso P.M. (art. 433, c. 3). Ai sensi dell'art. 430bis è vietato, però, al P.M. ed alla P.G. assumere informazioni da persone indicate dalla difesa nella lista delle persone da esaminare in dibattimento (art. 468).

Tra la data del rinvio a giudizio e quella dell'udienza dibattimentale fissata, deve intercorrere un *termine non inferiore a venti giorni*, che serve alle parti per prepararsi al giudizio (5). Il decreto è **privo di motivazione**.

c) Altri possibili epiloghi

Modalità di conclusione dell'udienza preliminare diversi dalla emanazione della sentenza di proscioglimento o del decreto di rinvio a giudizio, sono:

- la **declaratoria di nullità** ed eventuale **restituzione degli atti al P.M.**;
- la **declaratoria di difetto di giurisdizione, di competenza, di attribuzione**.

Il fascicolo per il dibattimento

Al rinvio a giudizio consegue la necessità di formare il **fascicolo per il dibattimento** (v. relativa voce nel glossario), in quanto non tutti gli atti pervenuti al giudice possono entrare a far parte di tale fascicolo. In pratica, dal fascicolo del P.M. vengono estratti gli atti di cui all'art. 431, e saranno quelli gli unici ad essere conosciuti dal giudice dibattimentale, salvo fatti imprevedibili che rendessero irripetibili alcuni atti del P.M. (che potranno quindi essere acquisiti successivamente) ovvero contestazioni alle parti in giudizio (che consentono una limitata utilizzabilità degli atti di indagine). Sull'accordo delle parti nel fascicolo possono anche confluire atti delle indagini preliminari non previsti nell'elenco di cui all'art. 431, nonché gli atti di eventuali investigazioni difensive (artt. 391bis e ss.).

Viene così a formarsi il **cd. doppio fascicolo**: quello per il *dibattimento*, formato in conformità all'art. 431; quello *del P.M.* (ove è allegato il *fascicolo del difensore*: art. 391octies), dove rimangono conservati tutti gli atti delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

5. REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

L'art. 434 prevede che, se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, **sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova** che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, deve disporre la **revoca della sentenza**.

Differenze

La disposizione presenta una similitudine con l'istituto della *riapertura delle indagini* prevista dall'art. 414. Le differenze sono però notevoli. Infatti mentre la **riapertura** delle indagini mira

(5) Qualora si proceda per il reato previsto dall'art. 589, c. 2 e 589bis c.p. (*omicidio colposo conseguente alla circolazione stradale*), la data dell'udienza dibattimentale non può essere fissata ad oltre 60 giorni dal rinvio a giudizio.

a rimuovere un decreto di archiviazione intervenuto, pertanto, senza che il P.M. abbia esercitato l'azione penale; la **revoca** mira a rimuovere l'efficacia preclusiva di una sentenza, intervenuta dopo l'esercizio dell'azione penale.

L'**iniziativa** di richiedere la revoca della sentenza **spetta al P.M. che dovrà indicare le nuove fonti di prova** e deve specificare se queste sono *già state acquisite* o sono *ancora da acquisire*. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

Se il giudice ritiene la richiesta non inammissibile perché priva dei requisiti di proponibilità, decide sull'istanza celebrando un'**udienza in camera di consiglio**, secondo la procedura prevista dall'art. 127, quindi, senza la necessaria presenza delle parti (P.M., imputato, difensore, persona offesa) le quali hanno diritto di essere avvisate, ma hanno facoltà di intervenire o meno (art. 435).

Il giudice con un'ordinanza dichiara

- il **rigetto** della richiesta, nel caso in cui essa si palesi infondata
- la **revoca** della sentenza e la **fissazione dell'udienza preliminare**. Nella successiva udienza preliminare il G.U.P. deciderà, sulla base dei nuovi elementi di prova, se rinviare a giudizio l'imputato o nuovamente proscioglierlo
- la **revoca** della sentenza, con autorizzazione alla **riapertura delle indagini**, se la richiesta è fondata, ma le nuove fonti di prova sono ancora da acquisire. In tal caso il giudice dovrà fissare al P.M. un termine per l'espletamento delle indagini, non prorogabile, che *non* può essere *superiore a sei mesi*. All'esito delle nuove indagini, il P.M. deciderà se chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio

Dopo il provvedimento di revoca, se viene fissata l'udienza preliminare ovvero, se dopo le indagini, il P.M. chiede il rinvio a giudizio, si realizza un *rinnovato esercizio dell'azione penale*.

Contro l'ordinanza, che *rigetta o dichiara inammissibile* l'istanza di revoca della sentenza, è ammesso *ricorso per cassazione*, limitato alle sole ipotesi di cui all'art. 606, lett. *b), d), e)* (art. 437)

APPENDICE

LE PAROLE DI PROCEDURA PENALE

A

Abbandono della difesa

LE PAROLE DI PROCEDURA PENALE

Abbandono della difesa art. 24 Cost.; artt. 105, 108; L. 13-2-2001, n. 45

Consiste in una *assenza del difensore* che provoca una *obiettiva diminuzione o privazione* del diritto di difesa (art. 24 Cost.) della parte assistita, in ogni momento in cui sia richiesta una concreta attività difensiva.

Il c.p.p. vigente ribadisce che l'(—), come anche il *rifiuto della difesa di ufficio ex art. 97⁴ c.p.p.*, costituisce un *illecito* del difensore, autonomamente accertato e sanzionato disciplinarmente dal Consiglio dell'ordine forense. All'autorità giudiziaria spetta soltanto riferire al Consiglio dell'ordine i casi di (—) o rifiuto della difesa di ufficio o, comunque, di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità, nonché del divieto di cui al comma 4bis dell'art. 106, relativo all'assunzione della difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, in procedimento connesso o collegato.

Verificatosi l'(—), l'imputato può nominare un nuovo difensore ovvero, in difetto, esso è designato dal giudice. Tale difensore, ai sensi dell'art. 108 c.p.p., per prendere cognizione degli atti, ha diritto ad un congruo termine a *difesa*.

Accertamenti tecnici non ripetibili art. 360

Si tratta di una ipotesi particolare di accertamento che, a causa della possibilità di modificazioni che subisce l'oggetto dell'investigazione (persone, cose o luoghi), *non è suscettibile di successiva reiterazione*. Ciò giustifica la disciplina specifica prevista nell'art. 360 c.p.p., in quanto l'atto investigativo entra a far parte del fascicolo del dibattimento [vedi →] (art. 431 c.p.p.) ed è direttamente utilizzabile ai fini della decisione. Trattandosi, nella sostanza, di una «prova» assunta fuori del dibattimento, la legge predispone un meccanismo che garantisca il normale contraddittorio e prevede che l'indagato, la persona offesa e i difensori vengano avvisati, «senza ritardo», della necessità di tale accertamento, con invito a nominare eventualmente un proprio consulente. Si tratta di un atto simile all'«*incidente probatorio*» (svolto, però, innanzi al P.M.) che l'accordo fra le parti consente si svolga senza il rituale previsto dagli artt. 392 ss. c.p.p. Conferma di ciò si ricava dalla possibilità, prevista dalla norma, a favore del solo indagato, di formulare la cd. *riserva di incidente probatorio*. In tal caso, infatti, a prescindere da una formale richiesta di incidente (è sufficiente solo la riserva), il codice prevede (comma 4) che *il P.M. non proceda nell'accertamento tecnico disposto, ma si segua la procedura dell'incidente probatorio*, a meno che il tipo di accertamento non sia assolutamente indifferibile. Se la richiesta di incidente probatorio non è proposta *entro il termine di dieci giorni* dalla formulazione della riserva, questa perde efficacia e non può più essere riproposta (art. 360, c. 4bis). La sanzione per il caso in cui, pur in presenza della riserva di incidente, il P.M. faccia comunque svolgere l'accertamento è quella della *inutilizzabilità dibattimentale del risultato*, qualora difetti la condizione dell'assoluta indifferibilità.

Trattandosi di attività destinata ad avere valenza probatoria, l'art. 373¹, lett. e), c.p.p. esige la forma del verbale.

Se gli (—) devono essere svolti in un procedimento allo stato contro *ignoti*, sono inapplicabili le garanzie difensive previste dall'art. 360, anche se gli atti compiuti sono pienamente utilizzabili in dibattimento. Peraltro occorre tenere distinti gli (—) dai rilievi irripetibili. Questi ultimi, fra i quali rientra il «tampone a freddo», finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco, rappresentano un'attività meramente prodromica all'effettuazione di (—), consistendo nella constatazione o

nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, cosicché, seppur irripetibili, la loro attuazione non deve avvenire con l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 c.p.p.

La giurisprudenza della Suprema Corte è oscillante in merito alla qualifica di (—) per il cd. esame STUB, finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco.

Rientra, invece, fra gli (—) la perizia su soluzione di lavaggio di attrezzi destinati allo spaccio di sostanze stupefacenti (bilancia, coltelli e buste di polietilene), in quanto determina una modifica dello stato delle cose tale da non consentire il rinnovo dell'atto.

Accertamento tecnico *artt. 359-360*

Nel caso delle *indagini preliminari* [vedi →] possono rendersi necessarie particolari investigazioni che richiedano competenze tecniche specifiche. Al riguardo, il c.p.p. prevede varie categorie di (—):

- quelli urgenti su luoghi, cose o persone, che sono di competenza della polizia giudiziaria quando vi sia il pericolo di alterazioni o modificazioni (art. 354 c.p.p.);
- quelli che, per analoghi motivi, può effettuare il P.M., seguendo la particolare procedura descritta nell'art. 360 c.p.p.;
- quelli che rientrano nel naturale svolgimento dell'indagine e sono suscettibili di reiterazione (art. 359 c.p.p.);
- quelli idonei ad incidere sulla libertà personale (art. 359bis c.p.p.).

La L. 30-6-2009, n. 85, ha inserito l'art. 359bis che disciplina il *prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi* [vedi →].

Si tratta di attività che, per le peculiari caratteristiche valutative, vengono svolte da esperti (definiti dal codice consulenti tecnici [vedi → *Consulenza tecnica*]) e che, per le ipotesi sub *a*) e *b*), entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) potendo, quindi, utilizzarsi ai fini della decisione. A cagione di ciò, la legge esige in tali casi la forma del verbale (art. 373 c. 1 lett. *e*); art. 357 c. 2 lett. *e*) c.p.p.) mentre per quelli ripetibili il P.M. può redigere un verbale in forma riassuntiva o, nei casi di (—) di modesta entità, mere annotazioni (art. 373 c.p.p.).

Accompagnamento coattivo dell'imputato *art. 132; 490*

Trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale, il legislatore ha disciplinato in modo particolareggiato i presupposti e le modalità dell'istituto (art. 132). Esso può essere disposto solo nei casi stabiliti dalla legge e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore alle 24 ore. I casi previsti dalla legge sono quelli dell'art. 376 (interrogatorio e confronto); dell'art. 399 (necessaria presenza della persona sottoposta alle indagini per un atto da assumere con l'incidente probatorio); art. 490 (accompagnamento dell'assente per assumere una prova diversa dall'esame). Deve, infine, essere disposto con decreto motivato.

L'imputato ha diritto, ma non obbligo di comparire in dibattimento, salvo l'ipotesi eccezionale della necessità della sua presenza per l'assunzione di una prova diversa dall'esame (ad es.: ricognizione personale), in cui può essere disposto l'accompagnamento coattivo (art. 490). In tale caso, con la soppressione della contumacia, avvenuta con la L. 67/2014, l'(—), si riferisce all'imputato assente [vedi →].

Alibi

È la dimostrazione dell'impossibilità che l'*imputato* [vedi →] o l'*indagato* [vedi →] abbiano commesso il *reato* per cui si procede, fondato sulla *prova* [vedi →] che tali soggetti si trovavano in un altro luogo nel momento in cui è stato commesso il crimine.

Allontanamento dalla casa familiare *art. 282bis*

Misura di protezione soggetta alla disciplina delle *misure cautelari* [vedi →]. Essa consiste essenzialmente nell'ordine rivolto all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice. L'applicazione di tale misura è consentita anche al di fuori dei limiti di pena, in relazione a particolari delitti contro la *libertà sessuale, lesioni volontarie e minaccia grave o aggravata*, tassativamente indicati dal legislatore (art. 282bis, c. 6). A tal proposito, il decreto sul cd. «**femminicidio**» ha esteso, nel caso di delitto commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la possibilità di disporre anche al di